



## Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)  
5° Settore - Ufficio Deliberazioni

<b>ORIGINALE</b>	<b>di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE</b>
<del>COPIA</del>	

<b>N. 261</b> Registro deliberazioni  <b>Del 27/11/2023</b>	<b>OGGETTO: Nuova Milazzo Uno Soc. Coop. Edilizia in liquidazione c/ Comune di Milazzo. Approvazione schema di transazione per la composizione transattiva a seguito della sentenza del Tar Ct n. 2313/2020.</b>
--	--

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 13,25 e segg.  
nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	IMPELLIZZERI	Pasquale	Assessore	X	
3	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	X	
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	X	
5	SCOLARO	Lucia	Assessore	X	
6	MELLINA	Roberto	Assessore		X
7	COPPOLINO	Franco Mario	Assessore	X	
8	CAPONE	Maurizio	Assessore		X

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Andreina Mazzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

#### In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

#### DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

**Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.**





**Comune di Milazzo**  
(Città Metropolitana di Messina)  
1° SETTORE  
Servizio Contenzioso

Proposta di Delibera di G.M. n. 52 del 22/11/2023

**Oggetto: Nuova Milazzo Uno soc. coop. Edilizia in liquidazione c/ Comune di Milazzo  
Approvazione schema di transazione per la composizione transattiva a seguito della sentenza  
del Tar Ct n. 2313/2020.**

Il Proponente: Assessore al contenzioso Dott. Pasquale Impellizzeri

**PREMESSO**

**che** la Commissione straordinaria di liquidazione con deliberazione n.7 del 03/02/2014 ha deliberato di conferire incarico legale per coadiuvare e supportare l'O.S.L. nell'attività di ricognizione, approfondimento tecnico - giuridico , definizione accordo in via transattiva ed extragiudiziaria e recupero crediti vantati dal Comune di Milazzo nei confronti delle società cooperative edilizie e di imprese edilizie, che sono state assegnatarie di aree all'interno della zona normata dalle Prescrizioni esecutive per il PEEP ed al cui riguardo il Comune di Milazzo è risultato obbligato, in virtù di diverse sentenze della Corte d'appello di Messina, a versare presso la Cassa D.D.P.P. il maggior onere di esproprio maggiorato degli interessi moratori secondo le modalità ivi statuite ed a pagare le somme per le spese processuali;

**che** il Comune di Milazzo, previo riconoscimento del debito fuori bilancio ed in pendenza del ricorso in Cassazione, ha provveduto ad eseguire il deposito amministrativo obbligatorio del maggior onere di esproprio oltre il pagamento delle spese processuali alle controparti laddove in detti termini si pronunciava la sentenza di merito;

**che** la espropriazione di aree per la realizzazione di programmi costruttivi di cooperative edilizie e di imprese edili, è procedura preordinata non già alla realizzazione di opere pubbliche , bensì ad opere di interesse pubblico.

**Che** ai sensi dell'art.35 c. 12 della L. 22/10/1971 n. 865 tutti i costi relativi all'acquisizione delle aree sono posti a carico dei soggetti assegnatari;

**che** tale obbligo si ricava, peraltro, espressamente dalle convenzioni che presiedono alla assegnazione delle aree in favore delle cooperative edilizie, ove viene espressamente fissata la clausola che deve ritenersi gravante sui medesimi assegnatari ogni onere afferente le procedure espropriative e/o acquisizione delle aree interessate nonché le somme cui il Comune di Milazzo risultasse obbligato a seguito di azione giudiziarie ;

**che** le Soc. cooperative e le imprese edilizie assegnatarie hanno posto a loro carico le somme stimate per indennità provvisorie di espropriazione e di occupazione temporanea e ancorche' invitate a rifondere il Comune di Milazzo delle somme cui era risultato tenuto in vista di sentenze di condanna al maggior onere, non hanno provveduto a soddisfare le istanze dell'Ente che poggiano su un diritto sancito ex legge e che trova la sua giustificazione in pronunciamenti giudiziari;



**Comune di Milazzo**  
(Città Metropolitana di Messina)  
1° SETTORE  
Servizio Contenzioso

**che** il Comune a seguito del mancato versamento delle somme dovute e per il danno che ne conseguiva, ha ritenuto di dover agire contro le società cooperative per il recupero del proprio credito presso l'autorità giudiziaria competente;

**che** a tal fine è stato individuato l'avv. Corrado Rosina, allo scopo di coadiuvare l'organismo straordinario di liquidazione nelle attività di ricognizione, approfondimento tecnico giuridico, accordo in via transattiva o extragiudiziale dei crediti vantati ma anche laddove necessario, allo scopo di proseguire le azioni giudiziarie per il recupero dei crediti che il Comune di Milazzo ritiene di vantare nei confronti delle società cooperative edilizie già assegnatarie, a titolo di concessione con diritto di superficie o in proprietà, di terreni espropriati ricadenti all'interno delle prescrizioni esecutive per il PEEP.

**Che** nell'ambito dell'espletamento dell'attività l'avv. Corrado Rosina, ha espletato attività anche per il recupero delle somme nei confronti della Soc. coop. Nuova Milazzo uno.

**Atteso che** il giudizio avviato nei confronti dell'Ente riguardava il recupero somme pagate dal Comune di Milazzo a titolo di indennità di occupazione per la realizzazione programma costruttivo di E.R.P., concluso dopo un lunghissimo iter giudiziario iniziato davanti al Giudice ordinario e proseguito poi davanti al Giudice amministrativo e definito con la sentenza Tar Ct n. 2313/2020 favorevole al Comune di Milazzo.

**Che** il TAR Ct con la sentenza anzidetta ha accolto in toto le domande del Comune di Milazzo respingendo tutte le richieste di controparte, riconoscendo il diritto dell'Ente a ripetere dalla resistente, in forza della convenzione del 12/10/1989 le somme versate dal medesimo Comune nel giudizio 2812/2003 r.g. a favore degli espropriati in esecuzione delle sentenze della Corte d'appello di Messina nn. 251/96- 429/94-252/97.

**Considerato che** la sentenza ha statuito inoltre la condanna della Soc. cooperativa resistente al pagamento in favore del ricorrente Comune delle somme di € 2.059,68 (sent. 429/94), € 91.415,84 (sent. n. 252/97), € 81.174,86 (sent. 251/96) oltre interessi legali.

**Che** per il pagamento di tali somme la Coop. Nuova Milazzo 1 avanzava proposta transattiva onde addivenire ad una soluzione bonaria evitando la prosecuzione del giudizio in appello al C.G.A. Sicilia,

**Che** nell'ambito dell'espletamento della attività, l'avv. Rosina per quanto riguarda la Soc. coop. Di che trattasi ha riferito con la nota prot.n. 23285 del 18/03/2021 di aver mandato al legale della cooperativa a seguito di vari colloqui per la definizione transattiva della vicenda, proposta transattiva completa di calcolo degli interessi, tendente alla definizione del contenzioso esistente con la Cooperativa.

**che** nelle more della definizione della transazione la soc. Nuova Milazzo uno soc. coop. in liquidazione ha proposto ricorso al C.G.A. di Palermo avverso la sentenza n. 2313/2020;

**che** il giudizio al C.G.A. si concludeva con la sentenza n. 437/2023 con la quale veniva respinto l'appello della Cooperativa;

**Considerato che** avverso tale sentenza la Soc. Nuova Milazzo uno intende proporre ricorso in Cassazione;



**Comune di Milazzo**  
(Città Metropolitana di Messina)  
1° SETTORE  
Servizio Contenzioso

**Considerato** che risulta necessario e conveniente per l'Ente addivenire ad un accordo per la definizione e la risoluzione bonaria della controversia al fine di evitare il rischio di una alea del giudizio in Cassazione;

**Vista** la nota dell'Organismo straordinario di liquidazione prot. n.162 del 18/02/2022 e successiva prot. n. 247 del 23/03/2023;

**Ritenuto che**, in ragione delle risultanze istruttorie e delle considerazioni espresse dall'Avvocato incaricato dell'Ente avv. Rosina durante i vari incontri anche con l'Organismo straordinario di liquidazione, la definizione di un accordo transattivo con la controparte costituisca un'occasione di risparmio per l'Ente, garantendo l'annullamento di ogni alea di giudizio in Cassazione ;

**Rilevato** che trattasi di contenzioso relativo a fatti e atti sorti in data antecedente alla data del 31/12/2014, che rientra, ai fini dell'introito delle somme, nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione;

**DATO ATTO**, inoltre che, con l'atto di transazione, le parti si impegnano a conciliare evitando un ricorso in Cassazione, redigendo e sottoscrivendo, apposita transazione con cui si dichiarerà definita la controversia nei termini concordati con l'atto di transazione allegato in atti alla presente, che sarà sottoscritto successivamente dalle parti;

**VISTO** lo schema di atto di transazione, depositato agli atti della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**CONSTATATO**, inoltre:

- che la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- che gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art. 194 del T.U.E.L., dedicato al "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", e non sono, pertanto, equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo

**VISTO:**

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi

**visto** l'art. 183 T.U. E.L.;

**visto** il vigente regolamento di contabilità;

**vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 del D.Lgs.



**Comune di Milazzo**  
(Città Metropolitana di Messina)  
1° SETTORE  
Servizio Contenzioso

118/2011) e la Delibera di G.M. n. 112/2023 di approvazione del PEG 2023/2025 (art. 169 D.Lgs. n.267/2000)

**PROPONE**

**di approvare**, per le motivazioni esposte in narrativa che sono interamente richiamate e trasfuse, lo schema di atto di transazione depositato agli atti della presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**di autorizzare** il dirigente del 1° Settore alla relativa sottoscrizione ed alla successiva adozione di tutti gli atti necessari al perfezionamento del medesimo;

**-di dare atto che** le somme che saranno versate dalla Cooperativa sociale Nuova Milazzo uno in liquidazione ad integrale soddisfazione delle parti sono di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione, trattandosi di giudizi relativi a fatti e atti sorti in data antecedente alla data del 31/12/2014;

**-di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

**-Di trasmettere** altresì il provvedimento de quo all'Ufficio Deliberazioni per la raccolta e la pubblicazione.

**TRA**

- **Comune di Milazzo** con sede in Milazzo (ME), Via F. Crispi n. 1, C.F. e P.I. 00226540839, nella persona della Dott.ssa Mazzù Andreina, nella qualità di responsabile del settore contenzioso;

**E**

- **Nuova Milazzo Uno Società Cooperativa in liquidazione** con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), Via Kennedy n. 63, C.F. 92000940830 e P.I. 01439730837, in persona del Liquidatore Dott. Rag. Antonio Dario Mamì, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 24 maggio 1975 ed ivi residente in Via Amendola n. 210/C, C.F. MMA NND 75E24 A638Q

**PREMESSO**

– che con ricorso notificato Nuova Milazzo Uno Società Cooperativa in liquidazione, il Comune di Milazzo riassumeva di fronte al TAR Sicilia - Catania la domanda già proposta innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. - Sezione di Milazzo che, con sentenza n. 17/2003 dell'11 febbraio 2003, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.A.;

– che la suddetta causa riguardava indennità di occupazione ed esproprio asseritamente dovute dalla Nuova Milazzo Uno Società Cooperativa in liquidazione al Comune di Milazzo in forza delle sentenze della Corte di Appello di Messina nn. 251/96, 429/94 e 252/97;

– che con sentenza n. 2313 del 2020 il TAR Sicilia – Catania accoglieva il ricorso del Comune di Milazzo condannando la Nuova Milazzo Uno Società Cooperativa in liquidazione al pagamento di complessivi Euro 174.650,38 oltre interessi legali dal 6 agosto 1999 al soddisfo;

– che la Nuova Milazzo Uno Società Cooperativa in liquidazione proponeva appello al CGA Sicilia avverso detta sentenza;

– che con sentenza n. 437 del 2023 il CGA Sicilia respingeva detto appello;

– che avverso detta sentenza la Nuova Milazzo Uno Società Cooperativa in liquidazione intende proporre ricorso per Cassazione;

– che a far data dal 24 giugno 2021 veniva avviata una interlocuzione tra la Nuova Milazzo Uno Società Cooperativa in liquidazione e l'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Milazzo al fine di risolvere transattivamente il contenzioso;

**TANTO PREMESSO**

le parti sono venute nella determinazione di risolvere transattivamente il sopracitato contenzioso ed a tal fine convengono e stipulano quanto segue:

1. La Nuova Milazzo Uno Società Cooperativa in liquidazione si impegna a versare al



Comune di Milazzo la somma di (duecentonovemilacinquecentonovantacinque/59) pari all'intera sorte capitale, secondo quanto statuito dalla sentenza n. 2313 del 2020 del Tar Sicilia – Catania oltre che alla metà degli interessi legali calcolati al 30 novembre 2023.

2. Il versamento della suddetta somma dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente atto transattivo, con bonifico bancario da effettuarsi da parte della Nuova Milazzo Uno Società Cooperativa in liquidazione a favore del Comune di Milazzo sul seguente IBAN IT 17 P 050348229000000002791 presso Banco BPM intestato all'Organismo straordinario di liquidazione.

3. Dall'avvenuto integrale pagamento della somma di cui al punto 1 le parti concordemente dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia causale o ragione in relazione ai rapporti oggetto della presente scrittura, in particolar modo in relazione ai rapporti relativi alla convenzione stipulata in data 12.10.1989 n. Rep. 1161 con atto del notaio Trovato - in ragione del quale venivano assegnate alla Cooperativa aree per lo sviluppo di un programma di edilizia residenziale popolare - e in relazione a tutti gli atti inerenti e conseguenti, avendoli irrevocabilmente definiti e transatti.

4. Con la stipula del presente atto transattivo le parti rinunciano altresì alla prosecuzione del contenzioso in essere impegnandosi, per quanto di rispettiva competenza, affinché lo stesso non prosegua.

5. Resta tuttavia inteso che, nel caso non dovessero essere onorati i pagamenti nei termini sopra indicati, il presente accordo transattivo si intenderà immediatamente risolto con piena facoltà per parte creditrice di agire per il recupero integrale delle somme dovute.

Milazzo (ME), li .11.2023

**L.C.S.**

**Comune di Milazzo**

**Dott.ssa Andreina Mazzù**

**Nuova Milazzo Uno Società Cooperativa in liquidazione**

**Dott. Rag. Antonio Dario Mami**

**Per l'Organismo Straordinario di Liquidazione**

**sottoscrivono per presa visione e approvazione**

**Dott. Fortunato Pitrola**

**Dott. Rosario Caccamo**

**Dott. Maria Leopardi**





Allegato a proposta di delibera di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO**

(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li

20/10/2023

Il funzionario di r.v.o amm.vo



IL DIRIGENTE .  
Dott. Andreina Mazzù



---

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere \_\_\_\_\_


Milazzo, li


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


IL DIRIGENTE



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

L'Assessore Anziano  


IL PRESIDENTE  


Il Segretario Generale  


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 28/11/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

L'addetto all'albo  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

**E DIVENUTA ESECUTIVA**

- il giorno \_\_\_\_\_, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.  Milazzo, li _____  Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____.  Milazzo, li _____  Il Responsabile dell'U.O. _____
---	--